



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 38 DEL 12-04-2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Sospensione del mercato settimanale di Piazzale Mongibello e Viale Peppe Sorce per il giorno 13 aprile 2021, settore alimentare e non alimentare.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che, a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe, sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021, le cui disposizioni sono state dichiarate efficaci sino al 6 aprile 2021, operando i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, e, in particolare:

- il comma 1, che dispone: "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto";

- il comma 2, che dispone: "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione";

- il comma 5, che dispone: "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave";

RICHIAMATA l'ordinanza n. 24 del 23 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, con particolare riguardo all'art. 2, che ha istituito l'Unità di Crisi Regionale (UCR) - con la funzione di dirigere e coordinare la catena di comando e controllo di livello regionale per la gestione dell'emergenza, e il Centro Operativo Regionale - quale sua struttura operativa;

CONSIDERATO che le recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella Provincia di Caltanissetta, con particolare riferimento al territorio del Comune di Mussomeli, evidenziano una significativa rilevanza dei casi di contagio da Covid-19, da sospetta variante inglese, e un non marginale tasso di incidenza in relazione alla popolazione ivi residente;

PRESO ATTO delle informazioni assunte presso l'USCA di Mussomeli, da cui si apprende che, a seguito dell'indagine epidemiologica condotta, nella popolazione di questo Comune, sono stati rilevati numerosi casi di positività, da sospetta variante;

PRESO ATTO che lo SPEMP di Caltanissetta ha notificato numerosi provvedimenti di isolamento domiciliare a persone ed interi nuclei familiari, per infezione da Covid - 19 sospetta variante inglese;

DATO ATTO che negli ultimi giorni si sono sviluppati nel territorio del Comune di Mussomeli dei clusters territorializzati di COVID - 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di "contatti stretti" e "contatti occasionali" hanno suggerito l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno (contrasto agli assembramenti, chiusura delle aree cimiteriali, chiusura delle Chiese);

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti e del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante inglese integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che la su descritta situazione provoca gravissime ricadute sulla salute pubblica, sull'andamento in ascesa dei contagi, che necessita di misure a tutela della salute;

RITENUTO opportuno e necessario, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, ma soprattutto in virtù del principio di precauzione scaturente dalla necessità di evitare un aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, adottare l'odierna misura di contrasto alla diffusione del contagio;

VALUTATO che durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì nel Viale Peppe Sorce e nel Piazzale Mongibello si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi e che, sebbene l'accesso al mercato risulti contingentato a mezzo presidio del personale della Polizia Municipale, tuttavia non è possibile garantire lo svolgimento del mercato secondo criteri di sicurezza e non è possibile garantire l'azzeramento del pericolo del contagio da COVID-19, aggravato dalla sospetta variante inglese ;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali emanate ed in aggiunta alle misure di profilassi e di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

CONSIDERATO, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, da sospetta variante inglese e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL;

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

"4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che conferiscono al Sindaco i poteri di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo il quale:

"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico;

RICHIAMATO l'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "codice della protezione civile";

PRESO ATTO dell'art. 69 della L.R. 15.3.1963, n.16, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che ".....il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato., provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed Igiene, Edilizia e Polizia Locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.....";

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, **per il 13 aprile 2021 la sospensione del mercato settimanale su area pubblica, nel Viale Peppe Sorce e nel Piazzale Mongibello**, sia per il settore alimentare che non alimentare.

COMUNICA

Agli esercenti titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato settimanale che per la vigenza del presente provvedimento sarà sospeso il pagamento della TOSAP e TARI

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Mussomeli;

La trasmissione del presente provvedimento:

- a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Caltanissetta,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana;
- al Comando Polizia Locale;
- alla Stazione dei C. C. di Mussomeli;
- alla Tenenza Guardia di Finanza di Mussomeli;

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Sicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza.

IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il (n. /2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. /2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE